Num. 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Mercoledì 2 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
1° Aprile	735,40	735,86	736,78	+10,1	+11,6	+12,0	+ 9,0	+10,0	+ 9,8	+ 6,6	N,N.E.	N.E.	N.N.E.	pioggia	Pioggia	Pioggia

PARTE UFFICIALE

TORINO, 1° APRILE 1862

Relazione a S. M. in udienza del 13 marzo 1862.

Sire,

Il Consiglio Comunale di Mola e Castellone, in Terra di Lavoro, nella seduta 12 dicembre 1861 esprimeva il desiderio che lasciato l'attuale venisse il Comune ad assumere il nome di Formia che già un tempo aveva.

Motivo di tale deliberazione vuolsi specialmente ritenere il desiderio di porre un termine alle rivalità ognora esistenti tra le due frazioni di Mola e Castellone, ed il bisogno di far cessare gli inconvenienti che la comunanza di denominazione con altri comuni arreca alle corrispondenze postali e in ogni altro ordine di rapporti sociali.

Il Prefetto di Caserta, con nota 14 scorso gennaio, trovando regolare e secondabile il voto del Municipio predetto, non esitò ad appoggiarlo presso questo Ministero, ed il sottoscritto, considerando che una tale deliberazione è intesa unicamente a cambiare il nome senza portare modificazione territoriale, si onora di sottoporre alla firma della M. V. il relativo Decreto con cui il comune di Mola e Castellone è autorizzato ad assumere il nome di Formia.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell' Interno ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Mola e Castellone in data 12 dicembre 1861 ,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Al nome attuale del Comune di Mola e Castellone (Terra di Lavoro) è sostituito quello di Formia.

Ordiniamo che il presente Decreto , munito del Sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il N. 507 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Il N. 516 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. Con tutto il giorno 30 del mese di giugno 1862 cesserà la sospensione dell'esecuzione del Codice di procedura penale nelle Provincie Lombarde, ordinata col Decreto del 20 novembre 1859, num. 3788.

Nel medesimo giorno cesserà pure la sospensione ordinata con lo stesso decreto dell'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, numero 3781, e di quella sugli stipendi della magistratura del 20 novembre 1850, numero 3782, le quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente legge.

Art. 2. In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture (urbane e foresi), giusta la norma giurisdizionale 20 novembre 1852, colle modificazioni di cui in appresso.

Art. 3. Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che, giusta la suddetta norma, è demandata alle preture urbane, limitata però a lire italiane 1,000 quella di cui al § 15, lettera *a*) di essa norma, e quella di cui alla successiva lettera *b*) a lire 50 nel primo , ed a lire 100 nel secondo dei due casi ivi previsti.

Entro gli stessi limiti i giudici di mandamento conosceranno eziandio delle cause previste dal § 14, lettera *b*) della ridetta norma giurisdizionale, non che di tutte le azioni immobiliarie e delle materie commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

Tali limiti alla competenza dei giudici di mandamento sono anche applicabili ai casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 sempre della stessa norma.

Ogni altra causa non attribuita specialmente ad altra giurisdizione spetterà in prima instanza alla competenza dei tribunali di circondario.

Art. 4. Non è ammessa la prorogazione di foro dai giudici di mandamento ai tribunali , nè da questi a quelli; nei casi suddetti non sarà applicabile il disposto della prima parte del § 48 della detta norma di giurisdizione; salvo il caso che affari di competenza mandamentale siano portati innanzi ai tribunali in via di riconvenzione o per connessione di causa.

Art. 5. Se l'oggetto della petizione non consiste in una somma di danaro determinata , o se l'attore non offre espressamente di accettarla in luogo della cosa addimandata, si presume che, rispetto al valore, la cognizione della causa spetti alla giurisdizione adita, salvo che il covenuto provi il contrario.

Questa prova potrà desumersi in mancanza di titoli dalle mercuriali del mercato più vicino , dal centuplo del tributo diretto ordinario verso lo Stato, se si tratta d'immobili, o da perizia giudiziale da farsi da un solo perito nominato d'ufficio.

Tale perizia giudiziale, quando trattasi d' immobili , potrà altresì essere chiesta dall'attore per escludere le altre prove non peritali.

Quando trattasi d'usufrutto , il valore della causa si calcola nella metà del valore della proprietà intiera della cosa, e, se si tratta di servitù prediale, nella metà del valore dei due fondi, dominante e serviente, accertato in ambi i casi nel modo sovra espresso.

Le quistioni riguardanti oggetti, il cui valore sia per natura indeterminabile , sono di competenza dei tribunali.

Art. 6. Gli affari di volontaria giurisdizione sono in genere demandati alla competenza dei giudici di mandamento.

Art. 7. È tuttavia riservata ai tribunali di circondario:

a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso del § 78 della norma giurisdizionale;

b) L'approvazione delle convenzioni per separazione di coniugi, in quanto vi sieno interessati figli minori di età, o sia minorenne altro dei coniugi;

c) L' autorizzazione al matrimonio d' un minore contro il dissenso della legittima sua rappresentanza;

d) L'approvazione di transazioni;

e) L'approvazione d'acquisti d'immobili;

f) L'approvazione degli affittamenti di beni rustici, quando oltrepassino la durata d'anni 12;

g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente una eredità (§ 133, Codice civile);

h) L'approvazione del rendiconto , quando presenti un risultato passivo;

Ed inoltre e sempre quando la quota spettante alla persona soggetta ad amministrazione non sia minore di lire 5,000:

i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni;

k) L'autorizzazione a contrarre mutui;

l) L'autorizzazione all' erezione o cessazione d'intraprese industriali.

Le attribuzioni di volontaria giurisdizione menzionate nei §§ 84, 85 e 86 della norma giurisdizionale saranno disimpegnate dai tribunali di circondario. Le materie contenziose spetteranno alla giurisdizione ordinaria a termini della presente Legge.

Art. 8. Le procedure pel concorso dei creditori sono riservate alla competenza dei tribunali di circondario , salvo il disposto del § 71 della norma giurisdizionale.

Art. 9. È mantenuto il tribunale di commercio di Milano.

La sua sfera d'azione è però circoscritta anche per gli affari e le cause del commercio di mare al territorio giurisdizionale di quel circondario , ed alle cause eccedenti la competenza attribuita in materia commerciale ai giudici di mandamento.

Negli altri circondari la stessa giurisdizione in materia commerciale è esercitata dai tribunali di circondario, servate le forme di procedura stabilite pel tribunale di commercio.

Art. 10. I tribunali di circondorio conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale proferite dai giudici di mandamento e dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in affari contenziosi, che di volontaria giurisdizione.

Nel Circondario di Milano dalle sentenze dei giudici di mandamento in materia commerciale si appellerà al tribunale di commercio.

Art. 11. Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proferite dai tribunali di circondario e dal tribunale di commercio di Milano, come giudici di prima istanza , si deciderà in seconda istanza da quella Corte d' appello nel cui distretto risiede il tribunale d'onde emanò la prima decisione.

Le Corti d'appello, nei rispettivi loro distretti , eserciteranno le altre incombenze che erano disimpegnate dal tribunale d'appello di Milano , non abolite , nè attribuite ad altre autorità.

In grado di revisione pronuncierà il tribunale di terza istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in secondo grado dai tribunali di circondario o dal tribunale di commercio.

Art. 12. I giudici di mandamento e il tribunale di commercio potranno decretare il pignoramento degli immobili in esecuzione delle loro sentenze e delle convenzioni giudiziali ricevute nei loro protocolli ; per gli atti successivi di esecuzione dovranno le parti rivolgersi al tribunale nel cui circondario è situato l'immobile o la maggior parte di esso.

Art. 13. Nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, ferma la procedura per turbato possesso prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1825 , sarà osservata la procedura sommaria, in conformità della legge 31 marzo 1850 vigente in Lombardia, mantenuti per le cause di commercio i termini portati dai §§ 8 e 9 e la disposizione del § 11 del regolamento attuato colla notificazione governativa 5 aprile 1817 , non che quella dell'art. 2 di quest'ultima.

Ferma la facoltà nelle parti di far assumere presso i giudici di mandamento le loro petizioni verbali, dovranno le petizioni che si presentano in iscritto essere firmate da un avvocato, ancorchè si tratti di cause per turbato possesso.

Quando la parte non si presenti in persona o col mezzo di avvocato , non sarà ammesso , neppure nelle cause possessorie, verun procuratore che non sia marito, ascendente, discendente, fratello, zio, nipote, od affine negli stessi gradi colla parte medesima. Debbono inoltre dette persone avere raggiunto la maggiore età, e produrre il relativo atto di procura in originale o in copia autentica.

Art. 14. Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto anche per l'attitazione successiva all' atto eccezionale di cui nell' ordinanza ministeriale del 21 maggio 1855. Sono abolite le speciali disposizioni della notificazione governativa del 4 luglio 1839.

Inrotolati gli atti, ed in tutti i casi nei quali, per le leggi vigenti in Lombardia, devesi pronunciare sentenza , verrà, in udienza pubblica, davanti ai giudici chiamati a decidere la causa, ammessa l'orale discussione della medesima , dopo la relazione che ne sarà fatta da uno dei giudici.

Non si potrà nella discussione orale variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove. Sarà soltanto permesso il recesso totale o parziale delle domande o delle eccezioni, purchè venga fatto per iscritto.

Art. 15. Se all'udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti, regolarmente citata ad intervenirvi, non si presenta, si sentirà soltanto la parte comparsa; se nessuna si presenta, la causa sarà ugualmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

Potrà però il tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte, debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altro giorno.

Art. 16. Gl'incidenti di causa e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali, e per l'esecuzione , continueranno a trattarsi nelle forme finora prescritte, e verranno decise in camera di consiglio senza intervento delle parti.

Lo stesso sarà osservato rispetto alla prolazione delle sentenze di classificazione ed alle graduatorie, nonchè rispetto alle cause relative ad insinuazioni concorsuali ammesse dal curatore alle liti, le quali cause dovranno in tal caso spedirsi con semplice decreto.

Art. 17. Nulla è innovato circa il modo di procedere avanti il Tribunale di commercio di Milano.

Nello stesso modo si procederà avanti i tribunali di circondario nelle cause commerciali.

Sarà però anche alle cause commerciali applicabile il disposto dei precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 18. Le parti possono intervenire personalmente o per mezzo dei loro patrocinatori che le rappresentano legittimamente, all'esame dei testimoni tanto avanti giudici di mandamento, quanto dinanzi i tribunali collegiali, sia nelle cause civili, sia nelle commerciali.

È vietato alle parti d' interrompere il testimonio mentre depone, e di fargli direttamente interrogazioni, ma esse si devono per tale effetto rivolgere al giudice procedente all'esame, sotto pena di un'ammenda non maggiore di lire 25, applicabile sul momento, ed anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

Il giudice però può, d'ufficio, e deve, sull' instanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità, e può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli fra loro a confronto.

In seguito all'assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture *probatoriali* e *controprobatoriali*.

Art. 19. Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge, ed in tutte le cause che riguardano:

a) L'ordine pubblico, lo Stato e il Demanio ;

b) I pubblici stabilimenti e le opere pie;

c) Le donazioni ed i legati fatti a benefizio dei poveri;

d) Lo stato delle persone e le tutele;

e) I minori, gl'interdetti, gli assenti e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;

f) Quelli che si trovano per pubblica causa in estero paese e non abbiano lasciata persona munita di legittimo mandato;

g) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di conchiudere, quando ravvisasse ciò necessario per l'osservanza della legge.

Dovranno pure prima della decisione comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agl'incidenti concernenti i conflitti di giurisdizione, le ricusazioni di giudici e la declinatoria di foro per ragion di materia.

Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero.

Art. 20. Negli affari di volontaria giurisdizione spettanti ai tribunali di circondario si provvederà sempre, previe conclusioni del Pubblico Ministero, con decreti motivati.

L'obbligo di motivare i provvedimenti incumberà eziandio ai giudici di mandamento.

Art. 21. La Corte di cassazione sedente in Milano , oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudizario e da altre leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

Nelle materie civili il tribunale di terza istanza di Milano , in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente , continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione.

L'organizzazione di questo tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col decreto del 24 luglio 1859.

Sarà però assegnato lo stipendio al presidente di lire 12,000 , ai consiglieri di lire 8,000.

I giudici di cui è menzione nell'art. 4 di detto decreto saranno all' uopo presi dalla Corte d'appello di Milano.

Il Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale sarà rappresentato da due sostituiti dell'ufficio del procuratore generale del Re presso la datta Corte d'appello e designati per decreto reale.

È perciò fatta facoltà al Governo del Re di aumentare, ove il bisogno del servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei sostituiti del suddetto procuratore generale.

Art. 22. I conflitti di giurisdizione che sorgessero tra le autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre provincie già oggette alla Corte di cassazione sedente in Milano saranno risolti dalla medesima Corte.

La Corte provvederà sopra semplici ricorso e controricorso delle parti o sovra rappresentanza del Pubblico Ministero , nel modo che sarà regolato dal Governo a termine dell'art. 33.

Art. 23. Anche in grado d'appello sia davanti i tribunali di circondario o di commercio , sia innanzi alle Corti , come pure in grado di revisione , si farà luogo alla pubblica discussione orale ed alla comunicazione degli atti al Pubblico Ministero negli affari e colle norme indicate negli articoli precedenti.

Art. 24. Verranno stabilite mediante Decreto Reale le norme da seguirsi per fissare o regolare le udienze , per la forma e notificazione delle sentenze , le quali dovranno sempre contenere i motivi della decisione ed essere pronunciate in pubblica udienza sotto pena di nullità , e per le occorrenti comunicazioni d' uffizio , anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione.

Art. 25. Il personale giudiziario e di segreteria del tribunale di commercio di Milano è in tutto assimilato a quello dei tribunali di circondario:

Avrà luogo l' intervento degli assessori mercantili , secondo le norme vigenti in Lombardia, presso il tribunale di commercio presso i tribunali di circondario nelle cause commerciali , anche quando ne conoscono in seconda istanza.

Art. 26. Gli uditori, oltre agli uffizi ad essi assegnati dalla legge 13 novembre 1859 , potranno essere incaricati delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili.

Art. 27. Agli uditori che a termini del disposto dell'art. 17 della legge 13 novembre 1859 verranno applicati a qualche giudicatura di mandamento in qualità di vice-giudice potrà essere accordato un assegno non maggiore di lire 1,200 annue.

A riguardo di questi uditori non avrà luogo il disposto dell'art. 19 della suddetta legge.

Art. 28. I segretari e loro sostituiti presso le Corti e Tribunali di circondario e le Giudicature di mandamento, oltre le funzioni ad essi demandate dal Codice di procedura penale e dal relativo regolamento , compiranno nelle materie civili, senza percepire verun diritto o maggiore assegnamento , le attribuzioni che in addietro erano disimpegnate dagli uffizi d'ordine.

Gli attuali impiegati d' ordine potranno essere nominati anche sostituiti segretari presso le Corti d' appello.

Art. 29. Secondo il bisogno potranno i capi dei rispettivi uffizi, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia , assumere diurnisti scrivani ed inservienti da retribuirsi a carico dell'erario.

Art. 30. Al vigente ordinamento dei cursori nulla per ora è innovato.

Essi d'ora innanzi si appelleranno *uscieri*.

Tali uscieri compiranno , oltre le incombenze loro attribuite dal Codice e dal regolamento di procedura

penale, anche quelle portate da altre leggi in vigore nella Lombardia.

Saranno nominati con decreto ministeriale, ed ai medesimi saranno applicabili gli articoli 220, 221, 222 e 223 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Nei Comuni ove sono instituiti più giudici di mandamento, ciascuno di essi farà intimare ed eseguire direttamente le sue ordinazioni e decisioni anche negli altri mandamenti dello stesso Comune.

I portieri e gl'inservienti in genere che presentemente si trovano in servizio saranno applicati presso i tribunali od altri uffizi, ove si verifichi il bisogno.

Art. 31. I funzionari ed impiegati giudiziari della Lombardia che rimanessero fuori di pianta potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito ai diversi uffizi giudiziari o ad altri amministrativi, con quelle incumbenze che loro vorranno assegnate, conservando l'attuale loro stipendio sino a tanto che siano provvisti di altra carica od impiego per cui sia loro assegnato uno stipendio eguale o maggiore.

Quelli dei detti funzionari ed impiegati, come pure i cursori, i portieri ed inservienti d'ogni genere, ai quali non potessero applicarsi le precedenti disposizioni, saranno ammessi alla pensione di aspettativa o di giubilazione per servizi anteriormente resi, purchè questi non abbiano una durata minore di dieci anni, salvo che potessero esservi ammessi anche prima, giusta le leggi su tale materia vigenti in Lombardia.

Il conferimento di un pubblico impiego farà cessare di pien diritto la pensione che già fosse stata concessa.

Art. 32. Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

Successivamente e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti gli attuali tribunali della Lombardia potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia.

Art. 33. Sarà provveduto con decreti reali alla pubblicazione ed al coordinamento di altre disposizioni necessarie ad attuare il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario, come pure alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie, in quanto occorrano, attese le modificazioni introdotte colla presente Legge nella procedura civile, non che per regolare l'esercizio dell'avvocatura in ciò che concerne la residenza, coordinando i rapporti di questa colla facoltà del libero patrocinio avanti tutte le autorità giudiziarie della Lombardia.

Art. 34. Potrà pure il Governo, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con decreti reali, previo parere del Consiglio di Stato, il numero dei tribunali di circondario e dei giudici di mandamento, modificando in relazione a tali aumenti le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1859 dell'ordinamento giudiziario e provvedere anche in tal caso pel relativo personale.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 27 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE.

CORDOVA.

Il N. 308 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il R. Decreto circa lo scioglimento del Corpo dei Volontari Italiani e l'incorporazione di esso nell'Esercito regolare, pubblicato nella Gazzetta del 27 scorso marzo, n. 74.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e con Decreti 27 scosso marzo S. M. ha nominato

a Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro

De Genova di Pettinengo conte Ignazio, luogotenente generale;

ed a Commendatore dello stesso Ordine

Visone cav. avv. Giovanni, prefetto della provincia di Piacenza.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza delli 23 marzo 1862 ha fatto le seguenti promozioni e disposizioni relative all'arma d'Artiglieria:

Giribaldi Domenico, luogot. d'Artiglieria, promosso capitano nell'arma stessa;
Amirante Francesco, id., id.;
Begalli Francesco, id., id.;
Calzoni Giovanni, id., id.;
Costa Giovanni, id., id.;
Torre Mario, id., id;
Pratesi Emilio, id., id.;
Laparelli nobile Pirro, id., id.;
Donati Pietro, id., id.;
Paolini Egisto, id., id.;
Borghini Antonio, id., id.;
Tommasi Gerolamo, id., id.;
Calci Antonio, id, id.;
Mussato Bernardo, id., id.;
Sampietro Pietro, id., id.
Bercellino Paolo, id., id.;
Therrier Giulio, id., id.;
Malavasi Giuseppe, id., id;
Malmusi Benedetto, id., id.;
Zanetti Luigi, id., id.;
Arnaldi Luigi, id., id.;
Fabrello Giuseppe, id., id.
Barbiano di Belgioioso conte Camillo, id., id;
Vigna Carlo, id., id.;
Menozzi Silvestro, id., id.;
Franceschini Amilcare, id., id.;
Coppa-Molla Giovanni, id., id.;
Rogier Luigi Francesco, id., id.;
Bregoli Gregorio, id., id.;
Albertelli Ciro, id., id.;
Carrara Leopoldo, id., id.;
De Viry cav. Edmondo, id., id.;
Boselli Fabio, id., id.;
Borgetti Giuseppe, id., id.;
Ellena Giuseppe, id., id.;
Gregorini Gregorio, id., id.;
Pozzi Carlo, id., id.;
Celeri Pietro, id., id.;
Lanfranco Pietro, id., id.;
Milani Vincenzo, id., id.;
Donghi Luigi, id., id.;
Bellini Giuseppe, id., id.;
Torretta Giovanni, id., id.;
Della Croce Benedetto, id., id.;
Magliati Ettore, id., id.;
Caraffa Antonio, id., id.;
Berni Massimiliano, id., id.;
Tettamanzi Achille, id., id.;
Seghizzi Francesco, id., id.;
Segre Giacomo, id., id.;
Gloag Guglielmo, id., id.;
Formenti cav. Giovanni, id., id.;
Clerici Federico, id., id.;
Gozzi cav. Quinto, id., id.;
Bidasio-Imberti Ruggero, id., id.;
Raffaello Pietro, id., id.;
Osculati Francesco, id., id.;
Castagnola Luigi, id., id.;
Carmi Leopoldo, id., id.;
Biffi Luigi id., id.;
Noris nobile Pietro, id., id.;
Ferraj Fausto, id., id.;
Candeo Emilio, id., id.;
Martelli Pietro, id., id.;
Bellani Giuseppe, id. id.;
Bianconcini conte Carlo, id., id.;
Maccaferri Luigi, id., id.;
Caprale Giacinto, id., id.;
Melegari Clemente, id., id.;
Rappis Lorenzo, id., id.;
Fogaroli Giuseppe, id., id.;
Martinola Carlo, id., id.;
Moroni Bassano Camillo, id., id.;
Ruspoli principe Emanuele, id., id.;
Ramelli Pietro, id., id.;
Bono Luigi Benedetto, id., id.;
Vigoni nobile Giulio, id. id.;
Rotondi Francesco, id., id.;
Appelius Emilio, sottot. d'Artiglieria, promosso luogot. nell'arma stessa;
Corsi Paolo, id., id.;
Lentini Aniceto, id., id.;
Di Blasi Federico, id., id.;
Giordano Aniello, id., id.;
Basile Francesco, id., id.;
Valles Tommaso, id., id.;
Ainis Zaverio, id., id.;
Filangieri Giuseppe, id., id.;
Provvidera Francesco, id., id;
Avet Luigi, id., id.;
Delitala Francesco, id., id.;
Scarpa Venanzio, id., id.;
Verde Giovanni, id., id.;
Corneglio Alessandro, id., id.;
Perino-Ris Michele, id., id.;
Rerettini Vincenzo, id., id.;
Carini Antonio, id., id.;
Fidi Giuseppe, id., id.;
Baffigi Gherardo, id., id.;
Demaldè Claudio, id., id.;
Concaro Romolo, id., id.;
Magistris Giovanni, id., id.;
Leva Achille, id., id.;
De Filippis Daniele, id., id.;
De Filippis Gaetano, id., id.;
D'Auria Stefano, id., id.;
Provvidera Nestore, id., id.;
Rinaldi Andrea, id., id.;
Perazzella Nicola, id., id.;
Chionio-Nuvoli di Thénézol barone Prospero, id., id.;
Cesano Pietro, id., id.;
Bertone di Sambuy cav. Emilio, id., id.;
Oggeri Francesco, id., id.;
Scagliarini Luciano, id., id.,
Buttafava Enrico, id., id.;
Bedetti Angelo, id., id.;
Sagromoso conte Giovannni, id., id.;
Vandoni Antonio, id., id.;
Luraschi Abramo, id., id.;
Martinelli Alessandro, id., id.;
Paroncilli Celeste, id, id.;
Canton Callisto, id., id.;
Piosetti Luigi, id., id.;
Bianchi Francesco, id, id.;
Bertazzoni Aprando, id., id.;
Gibellini Eugenio, id., id.;
Scalconi Pietro, id., id.;
C[illegible]merro Carlo, id., id.;
Tacchi Pietro, id., id.;
Dolci Clemente, id., id.;
Zanara nobile Giuseppe, id. id.;
Gasparinetti Narciso, id., id.;
Gozzi Goffredo, id., id.;
Contro Ernesto, id., id.;
Ruiz Ignazio, id., id.,
Meyer Gustavo, id., id;
Fossato Giovanni, id., id;
Antola Giacomo, id., id.;
Girello Tommaso, id., id.;
Donnet Michele, id., id.;
Brezzo Francesco, id., id.;
Rionero Giovanni, id., id.;
Mattiauda Giuseppe, id., id.;
Schouller Carlo, id., id.;
Ponza di S. Martino conte Coriolano, id., id.;
Biancardi Giuseppe, id., id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 1° *Aprile* 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.

Direzione generale delle armi speciali.

Secondo la riserva espressa nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 27 dicembre 1861, N. 313, ed in altri numeri susseguenti, si fa noto che gli esami di concorso per l'accettazione di Volontari nel personale contabile d'Artiglieria comincieranno il giorno 20 di aprile, e saranno dati da speciali Commissioni presso gli Ufficii dei comandi di Artiglieria nelle città di Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Piacenza e Torino.

I singoli candidati ammessi riceveranno avviso individuale di quella fra le dette città, ove caduno di essi dovrà trovarsi per sostenere gli esami.

Gli esami seguiranno secondo il programma già notificato col suddetto primitivo avviso del 27 dicem. 1861.

I candidati si troveranno al luogo di riunione ad ognuno fissato almeno tre giorni prima dell'epoca stabilita per l'apertura del Concorso, affinchè possano essere sottoposti a visita d'ufficiali di sanità militari secondo le apposite istruzioni che il Ministero dirama, avvertendo che non saranno ammessi, sebbene abbiano gli altri estremi, coloro che risulteranno di condizione fisica non sufficientemente adatta alle fatiche, a cui sono eventualmente chiamati gli impiegati del personale contabile di Artiglieria allorchè debbono seguire l'esercito mobilizzato.

Similmente coloro che debbono ancora presentare documenti, o completare altrimenti le indicazioni state loro chieste dal Ministero, somministreranno quelli e queste senz'altro al Comandante d'Artiglieria, il quale riconoscendo che abbiano soddisfatto alle domande li ammetterà al Concorso, ed in caso negativo non li ammetterà diffidandoli in proposito.

MINISTERO DI MARINA.

Notificanza.

Nel Corpo del Commissariato Generale della Regia Marina trovandosi vacanti parecchi posti di volontario, il Ministero, ritenuta la necessità di provvedere ai medesimi in proporzione dei bisogni del servizio amministrativo nei dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale, ha determinato di aprire, in base al Regio Decreto 21 febbraio 1861, un concorso per la nomina a volontario nel detto corpo.

I posti pei quali è stabilita l'attendenza sono di:

N. 12 presso gli uffici del Commissariato Generale del dipartimento settentrionale;

N. 12 presso quelli del Commissariato stesso del dipartimento Meridionale.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno giustificare, mediante la produzione di regolari documenti,

a) Di essere entrati nel diciottesimo anno di età, nè avere oltrepassato il ventottesimo,

b) Di essere regnicoli, o di aver ottenuta la nazionalità italiana,

c) Di avere adempiuto al corso di rettorica o a quello speciale in un Istituto di pubblica istruzione e di avere in entrambi i casi subito con successo l'esame definitivo.

I posti suddetti verranno conferiti per mezzo di esame in iscritto, il quale si aggirerà:

1. Sulle lingue italiana e francese;
2. Sull'aritmetica;
3. Sulla storia e sulla geografia.

Presiederà agli esami nei due sovraindicati dipartimenti una stessa Commissione, nominata dal Ministero.

I candidati potranno a loro scelta presentarsi agli esami sia in Genova, dove saranno tenuti a datare dal giorno 15 aprile venturo, sia in Napoli dove avranno luogo partendo dal successivo 1 maggio.

I concorrenti saranno senz'altro rimandati ove non possegano una discreta calligrafia.

La conoscenza della lingua inglese o la qualità di figlio di regio impiegato o di militare, sono titoli di preferenza in caso di parità di merito.

I candidati ai quali, per aver ottenuto un maggior numero di punti competerebbero i posti in concorso, prima di essere nominati definitivamente volontari, resteranno applicati agli uffici dei Commissariati capi di dipartimento, od ai magazzini della R. Marina pel termine di un anno, per esperimento della loro attitudine.

Quest'anno però sarà computato loro nel servizio, qualora vengano confermati.

I volontari che non dessero buona prova nel periodo di tempo anzi accennato verranno senz'altro rimandati, anche prima della scadenza dell'anno d'esperimento.

Le domande d'ammissione dovranno essere estese su carta da bollo da cent. 50, e corredate dei prescritti documenti verranno rassegnate a quel Commissariato Generale presso il quale il candidato vorrà concorrere, secondo la speciale dichiarazione che ne farà nella domanda anzidetta.

Il tempo utile per tale presentazione è stabilito fino al quinto giorno che precede le due epoche sovra determinate.

I candidati dovranno inoltre dichiarare il dipartimento a cui di preferenza intendono essere applicati.

Torino, 15 marzo 1862.

Il segretario generale
LONGO.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Visti gli articoli 77 e 79 della Legge 13 novembre 1859 n. 3725;

Visti gli articoli 55, 144, 145 e 147 del Regolamento Universitario approvato con R. Decreto 20 ottobre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla Facoltà Medico-Chirurgica in sua sessione del 30 marzo p. p.;

Si notifica quanto segue, cioè:

Nel giorno di lunedì 30 giugno prossimo avrà principio in questa Università l'esame di concorso per un posto di dottore aggregato nel Collegio di detta Facoltà.

Tale esame verserà sull'*Anatomia*.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare al Preside della Facoltà medesima la loro domanda corredata del diploma di laurea conseguita o confermata in una delle Università del Regno, dal quale risulti avere l'aspirante compiuto da due anni il corso.

Le domande coi documenti a corredo, saranno dal Preside trasmesse a questa Segreteria entro tutto il giorno 14 del suddetto mese di giugno.

Torino, 1° aprile 1862.

D'ordine del Rettore
Il segr. capo AVV. ROSSETTI.

STATO ROMANO

Leggesi nel *Giornale di Roma* del 28 marzo:

S. E. il sig. Carlo Gutierrez ebbe l'onore di presentare ieri, 27 marzo, in udienza privata alla Santità di Nostro Signore le lettere credenziali con cui viene accreditato presso la Santa Sede come inviato straordinario, in missione speciale, del governo del Salvador. Il Santo Padre si degnò accoglierlo con ogni benignità.

La stessa E. S. passò dipoi a complimentare l'E.mo e R.mo sig. cardinale segretario di Stato, dal quale fu ricevuta con i riguardi dovuti alla sua rappresentanza.

FRANCIA

Il *Moniteur Universel* del 30 pubblica una lunga relazione presentata dal sig. Baroche, presidente del Consiglio di Stato, all'Imperatore, sui lavori stati fatti dal detto Consiglio dal mese di gennaio 1852, epoca del suo riordinamento, sino alla fine dell'anno 1860, tanto nelle sue radunanze generali, quanto nelle varie sezioni.

Il numero dei progetti di legge sottoposti alle deliberazioni del Consiglio di Stato salgono in totale pei nove anni qui sopra indicati a 1,801. Debbonvisi aggiungere 21 progetto di senatusconsulti; 7,023 progetti di decreti vennero esaminati dal Consiglio in radunanza generale; la sezione del contenzioso ha statuito sopra 5,220 ricorsi per conflitti di attribuzione e l'assemblea del Consiglio deliberante al contenzioso ha pronunziato su 8,850 cause. Infine la Commissione delle petizioni, instituita per esaminare le petizioni indirizzate all'Imperatore, presenta una spaventevole nomenclatura che dimostra l'attività dell'interesse personale e la moltitudine dei sollicitanti. Il totale delle petizioni ammonta infatti alla cifra di 209,438, sulle quali 1,336 furono oggetto di relazioni dirette presentate all'Imperatore; 6,223 inviate al gabinetto di S. M.; 78,406 inviate ai ministri competenti; 15,328 al gran cancelliere della Legion d'Onore; 18,456 ai prefetti; e 94,689 classificate senz'altro. La vanità diede essa pure da fare al Consiglio. Si dovette infatti statuire sopra 513 domande di privati per essere autorizzati a cambiar nome o ad aggiungerne un altro a quello che portavano.

INGHILTERRA

Leggesi nel *Moniteur Universel* sotto la data di Londra 28 marzo:

La principessa reale di Prussia, la principessa Alice e il principe Alfredo visitarono ieri il palazzo della mostra universale e furono accolti dal conte di Granville, presidente della Giunta reale, incaricato della direzione dell'esposizione. Non vuolsi confondere questa Giunta con un'altra Giunta incaricata di aprir l'esposizione a nome della regina. Questa rappresenterà personalmente S. M. nelle stesse condizioni che s'usano talvolta all'apertura del Parlamento; essa dunque a nome della regina manderà a' principi inviti di assistere alla inaugurazione della mostra.

L'interno dell'edifizio presenta in questo momento lo spettacolo di una Babele in attività: vi si incontrano tutti gli operai e tutte le lingue, ma ogni dì l'opera fa un progresso, il caos si sbroglia, le merci arrivano e cresce la speranza di vedere ogni cosa in ordine al tempo determinato. La Francia continua ad essere la prima per l'ordinamento delle parti che le sono attribuite, e la precisione e regolarità con cui ogni esposizione particolare vi si colloca e dispone colmano di ammirazione gl'intraprenditori inglesi.

Lord Palmerston non può escire di casa per le gotte. Nell'ultima tornata la Camera dei Comuni risolse di costituirsi oggi in comitato per discutere il codice di educazione primaria e che il sig. Walpole presenterebbe la sua prima risoluzione. Mai risultamento di scrutinio non fu più dubbio: tutti i partiti saranno confusi quando si darà il suffragio e interessi in senso contrario solleciteranno personalmente quasi ogni deputato. I *whippers-in* del governo si dichiarano essi stessi incapaci di provedere il voto. Quest'affare desta una certa ansietà nei circoli ministeriali; temesi che sui deputati esercitino una pressione irresistibile il clero, i ministri dissenzienti, le società di educazione d'ogni sorta, i direttori delle scuole, i professori, brevemente, una folla di persone interessate a conservare, a condizioni più semplici, i sussidi del governo. Tuttavia la disfatta sarebbe principalmente pel conte di Granville e pel sig. Lowe, impegnati personalmente in queste riforme; ma non è questa una quistione di vita e di morte pel ministero, giacchè esso dichiarò che aderirebbe a tutte le modificazioni che gli paressero ragionevoli nella Camera riunita in comitato.

Avvi del resto un punto delicato. Nella discussione generale la maggioranza ed una considerabile minoranza si mostrarono favorevoli ai principii posti nelle riforme proposte. Adunque, se essi fossero rigettati, questo voto dimostrerebbe come una lega d'interessi individuali può far cadere un gran provvedimento di utilità pubblica, e come influenze locali contribuiscono a mantenere gli abusi di un sistema condannato. Simile risultamento incoraggerebbe certamente tutte le pretensioni meno fondate dei numerosi servizi che vivono sul bilancio dello Stato. Ivi, secondo molti, è la maggior gravità della questione.

Annunciasi che il governo britannico abbia ordinato ad un vascello da guerra di stazionare alla foce del Rio grande, fiume che separa il Messico dagli Stati-Uniti, per proteggere i legni che cercano del cotone inviato dal Texas al porto messicano, di Matamoras.

Gli Americani del Mezzodì che si trovano a Londra, furono alquanto sconcertati per la subita ritirata del loro esercito a Manassas, ma la spiegano col vantaggio che troveranno i generali dei Confederati nel concentrare le loro forze. Così, dicono essi, si metterà in

effetto il piano del sig. Davis, e questi mezzi eroici provano vieppiù la sua determinazione di difendersi a oltranza.

La presentazione al Congresso del messaggio del presidente Lincoln sulla schiavitù dicesi accelerata da quella di una proposta del senatore Sumner, ove esponeva le sue idee su tale questione. Il sig. Sumner sostiene che in conseguenza della separazione gli Stati meridionali abbiano perduto i loro diritti come Stati, e siano caduti al grado di territorii. Dichiara perciò che l'assestamento della loro condizione è assolutamente in potere dell'Assemblea, e si propone di esercere questo potere proclamando l'abolizione della schiavitù con un atto del Congresso. Invece il sig. Lincoln suppone nel suo piano che la costituzione attuale sia intatta, e che s'aspetti ai legislatori degli Stati l'emancipare i neri.

Secondo lettere particolari di Nuova-York, la superiorità del *Monitor* sul *Merrimac* ristabilì il blocco in tutta la sua forza, poichè disegno della fregata corazzata era, per quanto credesi, mettersi in mare dopo aver annientata la squadra del blocco. Ma non pare assolutamente certo che il *Merrimac* non sia in grado di forzare il passaggio e percorrere le coste distruggendo tutto intorno a se. Tutti i marinai inglesi discutono sull'incontro di questi due Leviathan, ed insistono sulla necessità di fondere nuovi cannoni capaci di traforare l'invulnerabile loro armatura.

Le discussioni sorte nel Congresso a proposito del messaggio del presidente Lincoln ritarderanno considerabilmente la discussione del bilancio. Sono ritardi fatali, le vittorie quotidiane contribuiscono ad accrescerli, perchè i membri del Congresso volgono tutta la loro attenzione sulle cose militari. I deputati dell'Ovest, per cui non è accetta la proposta sulle tasse, preferiscono discutere la questione della schiavitù, la quale li riguarda solo indirettamente, anzichè stanziare imposte, e se la guerra finisse prima che esse si ottenessero, si può temere che diventi impossibile farle ordinare. Tali almeno sono le apprensioni espresse nelle corrispondenze della Nuova-York, ove il valore delle proprietà fondiarie rinvilì 50 0[0 da un anno.

Il sig. Forster aveva nella Camera dei Comuni interpellato il governo intorno ai negoziati per un trattato di commercio col governo del Belgio. Il sig. Layard, nella tornata del 28 marzo, rispose, secondo il *Morning Post*, nei seguenti termini:

È perfettamente vero che l'anno scoro il governo della regina era convinto che il governo belga era in procinto di conchiudere con noi un trattato che ci avrebbe posti nella stessa condizione che la Francia e le altre nazioni colle quali il Belgio ha conchiuso trattati di commercio, ed erasi detto che per causa della chiusura delle Camere belgiche quel trattato non poteva ancora mandarsi ad effetto. Ma susseguentemente, con istupore del governo inglese, il governo belga disse che non poteva conchiudere un trattato di commercio con questo paese senza una condizione.

La Camera deve sapere che dopo la separazione del Belgio dall'Olanda, questa reclamò il dritto di riscuotere sopra tutti i legni stranieri naviganti sulla Schelda il dritto di 1 fiorino 1[2 per tonnellata. Il governo belga comprese che somigliante ostacolo recato alla navigazione avrebbe portato molto nocumento al commercio d'Anversa e propose al governo olandese di riscuotere esso stesso il dritto sulle navi straniere, incaricandosi di versare le somme ricevute nelle mani degli agenti dell'Olanda.

Uno degli articoli del trattato portava che le navi francesi sarebbero esenti dai dritti di passaggio sulla Schelda. Il governo di S M. rifiutò di accedere alla proposta di capitalizzazione dei dritti per la ragione che, il nostro commercio essendo molto esteso, la capitalizzazione esigerebbe una somma ragguardevole. Ciononndimeno manifestò la sua disposizione a prendere in considerazione un trattato di commercio fatto giusta i principii sui quali aveva dritto di appoggiarsi.

Rispondendo ieri al mio onorevole amico fui costretto di dire che i negoziati sono sospesi, e non vorrei servirmi di una espressione più forte. Il governo nutre la speranza che il governo belga esaminerà di nuovo questa bisogna e non si comporterà verso l'Inghilterra in modo così poco amichevole da privarla dei vantaggi stati conceduti alla Russia e alla Francia e credo eziandio alla Turchia e al Marocco. Spero che i negoziati saranno ripigliati prontamente.

ALEMAGNA

La dieta del ducato di Nassau venne aperta a Wiesbaden il 24 marzo dal ministro di Stato principe di Wittgenstein. Il ministro diede lo stato delle finanze per soddisfacente e notò che per occorrere ai bisogni del governo non era necessario ricorrere ad un aumento delle imposte. Fra le leggi che il governo le presenterà ve n'ha sulla stampa, sulle strade ferrate, sull'applicazione del bollo ai registri di commercio, ecc

Nella tornata del 26 la Camera dei deputati del ducato portò alla presidenza il dottore Braun con 12 contro 10 voti. Questa nomina, dice il *J. de Francfort*, è la prima vittoria che la sinistra e il centro uniti riportano contro i deputati del governo e contro i clericali.

AUSTRIA

Scrivono al *Nord* da Pesth 21 marzo:

Bisognerebbe essere ben cieco per non vedere che tutto il parlamentarismo austriaco debbe la propria origine al movimento ungherese e alla penuria finanziaria: così, a ciascun grave dibattimento nel Reichsrath trattasi di finanze. I progetti di legge sulla libertà della stampa, dei culti, ecc. non sono che piccoli fuochi d'artifizio per illuminare o per distogliere l'attenzione dal vero scopo; ma si ritorna in seguito con maggior interesse verso la quistione finanziaria, la quale, risoluta che sia una bella volta, permetterà al governo di sbarazzarsi di tutto il fardello parlamentare del Reichsrath e dei progetti di legge nati-morti.

La Camera dei deputati ha inteso il rapporto che il comitato delle finanze ha presentato sul rendiconto dell'amministrazione delle finanze. Voi avete pubblicato il riassunto delle conclusioni del rapporto: posso perciò dispensarmi dal riprodurlo. Io non cito che le parole piuttosto caratteristiche del relatore, sig. Werbst:

« Il còmpito del comitato non era, dic'egli, propriamente parlando, che retrospettivo, e non pregiudicava cos'alcuna. Non si è trattato che di far conoscere le viste del comitato su certi oggetti, e se questo procedimento non ha merito alcuno sotto il rapporto legale, non può negarsegli una importanza morale ».

Se il comitato è soddisfatto, dubito che al di fuori della maggioranza centralista della Camera possa incontrare lo stesso soddisfacimento. Com'era a prevedersi, i Boemi (Tzechi), del pari che i Polacchi, non riconoscevano nel Reichsrath ristretto il diritto di trattare le quistioni di finanze che riguardano tutti i paesi della Monarchia. Nessuna Dieta, nessun paese, nessun elettore ha investito i deputati del mandato di occuparsi nel Reichsrath ristretto delle finanze, ad esclusione degli altri paesi della monarchia non rappresentati. Per questa ragione, i deputati di Boemia e di Gallizia dichiarano astenersi da qualsiasi partecipazione nei dibattimenti sugli affari pei quali il Reichsrath ristretto non è competente. Questa dichiarazione a nome della nazione tzeca e polacca non manca di essere grave: essa colpisce anticipatamente di nullità tutte le risoluzioni che stanno per essere prese. Si possono rendere colla forza obbligatorie le risoluzioni compiacenti pel governo, ma giuridicamente esse saranno improntate del sigillo dell'incompetenza, e per conseguenza di nullità giuridica.

Ecco il riassunto della dichiarazione del sig. Prazak fatta a nome dei deputati boemi, e la dichiarazione del sig. Grocholski fatta a nome dei suoi colleghi polacchi:

« Noi abbiamo già dichiarato nella seduta del 18 dicembre ch'esso oltrepassa i limiti del nostro mandato; per conseguenza, che nella nostra coscienza non possiamo riguardarci come autorizzati a prendere una parte qualsiasi nelle proposte legislative concernenti le finanze dell'Impero riservate alla rappresentanza di tutti i regni e paesi, e per niun conto a quell'assemblea non rappresentante che il Consiglio dell'Impero ristretto. Da quella dichiarazione in poi nulla fu cangiato. L'assemblea non ha preso un altro carattere, e la risoluzione da essa adottata di prendere una qualità che non ha non può emanciparci dagli obblighi imposti dai limiti positivi del nostro mandato. Gli è per conseguenza dover nostro l'astenerci da qualsiasi partecipazione ai lavori della Camera tutte le volte che giudicherà a proposito di trattare gli affari di finanza.

« Il rapporto prova che il governo non vuol fare verun cangiamento notevole al sistema attuale. Non v'ha in tutti quei rendiconti la menoma traccia di una riforma radicale e di qualche importanza. Il *deficit* ricomparisce come pel passato. Come rimedio palliativo si vuol rinnovare il privilegio della Banca affine di ottenere un nuovo imprestito e aumentare assai considerevolmente le imposte, sulla dichiarazione del ministro delle finanze che i popoli dell'Austria possono sopportare oneri più gravi,

« Prima della nostra riunione in quest'assemblea non udivasi che un grido solo in tutta l'Austria: l'amministrazione delle finanze trae tutta la Monarchia verso l'abisso! E noi approveremmo tutto ciò che la voce pubblica ha condannato, noi lo consacreremmo ben anco per l'avvenire? Ci hanno forse convocati a quest'uopo? Si dirà forse che sta in poter nostro il cangiare questo nocivo sistema. No, ciò non è in poter nostro, ma dipende dal concorso di tutti i popoli della Monarchia. Questo male non può essere guarito con teorie astratte; il concorso di tutti i popoli e il rispetto dei loro diritti possono aiutare essi soli a trovare un rimedio. Noi non vogliamo essere solidari per le conseguenze delle risoluzioni che hanno l'impronta d'incompetenza. »

Così a malgrado della viva opposizione che incontrano nel pubblico le proposte del ministero, a malgrado delle proteste della Boemia e della Gallizia e la mancanza dei rappresentanti di Venezia e a malgrado dell'incompetenza manifesta del Reichsrath d'immischiarsi negli affari legislativi dell'Ungheria, della Transilvania e dei regni di Croazia e di Slavonia, il governo sta per contrarre, sotto il manto del Reichstrath ristretto, nuovi debiti, aumentare le imposte già esorbitanti e insopportabili, e rinnovare un privilegio immorale colla Banca per ismungere i contribuenti.

AMERICA

Il *Globe* pubblica il seguente dispaccio datato di Nuova York 17 marzo:

Il generale Mac Clellan diresse il seguente proclama all'esercito del Potomac:

« Io vi tenni nell'inazione a fine di prepararvi a sconfiggere totalmente i ribelli. Vi si diede un'artiglieria formidabile e quello del Potomac è ora un esercito reale, avente un materiale superbo. È ammirabile per disciplina, ben armato e fornito. È venuto il tempo di operare.

Posso ora sperare che salverete il paese. È passato il tempo dell'inazione. Vi farò incontrar i ribelli e prego Dio che difenda il buon diritto.

Dovechè voi siate condotti e per quanto strano possa parervi il mio mode di operare non dimenticate che la mia sorte è collegata alla vostra. Vi voglio condurre ove voi pure volete, sopra un campo di battaglia decisivo; ed è mio assunto condurvi. Sarà mia cura non cercar la vittoria che col meno di perdite possibile So che se ciò fosse necessario voi mi seguireste sino alla tomba per una causa giusta.

Dio c'è propizio, la vittoria ci accompagna. Non crediate che possiamo conseguire l'intento senza lotta. Non vi celo che avete a combattere coraggiosi nemici, nemici degni del ferro che impiegherete sì bene.

Esigerò da voi grandi ed eroici sforzi, marcie lunghe e rapide, forse privazioni. Saranno esse comuni a noi e quando sarà terminata questa triste guerra noi rientreremo nelle nostre case e avremo la coscienza non potervi essere maggior onore che aver fatto parte dell'esercito del Potomac. »

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Compresi da vivo affetto e da profonda riconoscenza verso l'augusta persona di S. M., i parroci della diocesi di Saluzzo colgono l'opportuna occasione in cui sono stati pur ora sovvenuti per esternare co' mezzo del R. Subeconomo i loro ringraziamenti alla M. S. e in pari tempo al Ministro dei culti e a Mons. l'Economo generale, solleciti cooperatori nella munificenza reale.

NOTIZIE ACCADEMICHE. — Troviamo nella *Rivista Italiana* che « a coprire il posto lasciato vuoto dal celebre Biot fra i soci corrispondenti stranieri, l'Accademia delle scienze di Bologna ha, dietro proposta di una Commissione (professori Chelini, Respighi e Cremona), a tal uopo nominata dal presidente cav. Rizzoli, eletto con unanimi suffragi l'illustre Michele Chasles, il grande geometra di Francia, autore dell'*Aperçu historique* e del *Traité de géométrie supérieure*, divinatore dei Porismi euclidei, ecc. »

— L'Accademia delle iscrizioni e belle lettere procedetto nella tornata del 28 cadente marzo all'elezione di un accademico libero in sostituzione del sig. Biot.

I candidati iscritti erano i signori Th. H. Martin (di Rennes), J. Desnoyers, Sédillot e Noël des-Vergers.

Il numero dei votanti era di 42 e la maggioranza dei voti doveva essere di 22.

Alla quinta prova dello scrutinio i voti furono per Desnoyers 30, Vergers 8, Martin 5.

Il sig. J. Desnoyers venne in conseguenza eletto membro dell'Accademia delle iscrizioni e belle lettere.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il fascicolo di marzo 1862 della *Rivista Contemporanea* contiene i seguenti articoli: 1. Carlo Botta e Carlo Alberto — lettere inedite — di Nicomede Bianchi; 2. Le associazioni operaie di mutuo soccorso, di Mauro Macchi; 3. Di alcune ragioni della presente mediocrità in Italia, di F. Selmi; 4. Le mie spedizioni alle origini del Nilo — Compendio del giornale di viaggio in omaggio a S. A. Mahmud-Said pascià vicere d'Egitto —, di G. Miani; 5. Il telegrafo sottomarino attraverso l'Atlantico, di Filippo Manetta; 6. Rassegna politica, di Vegezzi-Ruscalla.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 2 APRILE 1862.

Il Senato del Regno nella tornata di ieri ha ripreso la discussione del progetto di legge relativo all'istituzione di scuole normali, sul testo novellamente modificato dall'uffizio centrale, e dopo alcune considerazioni generali del senatore Gallina intorno al principio della legge con riserva di trattare a suo luogo la questione dei convitti a cui si è dichiarato opponente, vennero proposti due emendamenti al primo articolo dai senatori Lambruschini e Amari prof., diretti essenzialmente a riunire le sezioni delle scuole normali che secondo il progetto sarebbero divise in due. Ma atteso l'ora tarda non si potè venire a conclusione, e si rimandò ad oggi il seguito della discussione, rimanendo fissata la convocazione del Senato: alle 12 negli uffizi per lo esame del progetto di legge sulla tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi; al tocco nella sala delle conferenze pel seguito della discussione sulla contabilità interna; alle 2 in seduta pubblica per la discussione surriferita e successivamente per quella degli altri progetti già all'ordine del giorno di ieri.

Gli uffizi del Senato nell'ultima loro riunione nominarono a commissari per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Privativa dei sali e tabacchi, i senatori Di Revel, Quarelli, Piazzoni, Vacca e Salmour.
2. Ordinamento delle Guardie Doganali, i senatori Amari prof., Quarelli, Di Colobiano, Ceppi e Menabrea.
3. Nuova proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia, i senatori Galvagno, Vigliani, Pallavicini Fabio, Malaspina e Chiesi.

La Camera dei Deputati nella sua tornata di ieri continuò la discussione dello schema di legge concernente la riforma postale, e ne approvò l'art. 1,o in cui è mantenuta allo Stato la privativa di questo pubblico servizio.

Nella stessa seduta il deputato Lovito faceva istanza affinchè alle interpellanze, da esso annunziate in una delle precedenti tornate, intorno alle condizioni della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali, venisse assegnato un prossimo giorno; e il deputato Ricciardi proponeva che per esse la Camera si raccogliesse straordinariamente in Comitato segreto.

La proposizione fatta dal deputato Ricciardi era poco appresso ritirata, in seguito ad alcune osservazioni del Ministro dell'Interno; e s'ammetteva l'istanza di tenere una seduta straordinaria per le dette interpellanze. Ma trattandosi poscia del giorno in cui queste avrebbero dovuto aver luogo, e delle sedute che avrebbero potuto occupare, sembrò al deputato Lovito che s'intendesse rimandarle a giorno troppo lontano e restringerle in troppo brevi termini; per il che dichiarò di amar meglio non insistere per avere facoltà di farle.

Esse però vennero riprese e fatte sue proprie dal deputato Minervini; e quindi ne fu di bel nuovo rivendicato il diritto dal deputato Lovito. La qual cosa indusse il deputato Boggio a proporre che su queste interpellanze si passasse all'ordine del giorno puro e semplice.

La Camera lo approvò.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Nuova York, 20 marzo.

La presa di Savannah è imminente.

Parigi, 1 aprile.

Notizie di Borsa.

(Chiusura)

Fondi francesi 3 0[0 69 50.
Id. id. *in liquidazione* 69 81.
Id. id. 4 1[2 0[0. 97 20.
Consolidati inglesi 3 0[0 93 3[4.
Fondi piem. 1849 5 0[0 67 75.
Prestito italiano 1861 5 0[0 67 25.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 768.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 362.
Id., id. Lombardo-Venete 563.
Id., id. Romane 180.
Id., id. Austriache 518.

Borsa debole.

Parigi, 1.o aprile.

La *Patrie* dice essere inesatto che il generale Douay abbia ricevuto ordine di rientrare a Tolone. Esso continua ad imbarcar truppe ad Orano per Veracruz.

Parigi, 2 aprile.

Leggesi nel *Moniteur:* è inesatto che la Francia abbia domandato alla Spagna di richiamare Prim. La Francia si è limitata a disapprovare la convenzione di Solodad, la quale le sembra contraria alla propria dignità. Saligny resta solo incaricato dei poteri politici di cui era investito l'ammiraglio Jurien: questi conserva soltanto il comando della divisione navale.

Madrid, 1 aprile.

Assicurasi che la Spagna, accordandosi coll'opinione della Francia, sia per disapprovare la convenzione di Solodad.

Costantinopoli, 1 aprile.

Le notizie che annunciavano la resa di Nauplia sono false. Nauplia può resistere ancora 4 mesi. Gli insorti vogliono trattare solamente col re e domandano il rinvio del ministero, lo scioglimento della Camera, l'armamento della guardia nazionale e la destinazione di un successore al trono.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Appalto del R. Teatro di Torino.

Il Municipio di Torino avendo assegnato una dotazione di L. 60[mila al Teatro Regio per un triennio, sarà aperto presso il Ministero dell'Interno un nuovo appalto del Teatro medesimo, che durerà dal 1.o aprile 1862 fino al 31 marzo 1865.

Coloro che intendessero di concorrere all'appalto suddetto sono pregati di far pervenire la loro domanda al Ministero dell'Interno non più tardi del giorno 15 corrente in cui sarà deliberato al migliore offerente. Chiunque desiderasse di prendere cognizione del capitolato potrà presentarsi alla 1.a Divisione (Segretariato Generale) del suddetto Ministero presso cui trovasi depositato.

I giornali del Regno sono pregati di riportare il presente avviso.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

2 aprile 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0[0. C. d. m. in c. 67 80 68 67 85 75 80, — corso legale 67 82

Id. 1[3 pag. C. g. p. in c. 67 80, C. d. matt. in c. 67 75 50 50, in liq. 67 75 p. 30 aprile

Obbl. di Cuneo 2.a em. C. d. m. in c. 254

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 44	28 58
— di Genova	78 15	78 35

C. FAVALE Gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

CARIGNANO. (7 1[2). La dramm. Comp. Dondini recita: *La gerla di Papà Martin.*

VITTORIO EMANUELE. (ore 7[2) Opera *I due Foscari* — — ballo *I tre gobbi di Damasco.*

D'ANGENNES. (7 1[2). La Comp. Salussoglia, recita, in dialetto piemontese: *Le doue educassion.*

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *'l fond da coeur e la dona da fior.*

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. A. Morelli recita.

ALFIERI. (ore 7 1[2) La dramm. Comp. Bosio recita:

SAN MARTINIANO. (ore 7). si rappresenta colle marionette. ballo *La presa di Pechino.*

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 79 — Torino, Mercoledì 2 Aprile 1862

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

AVVISO

Si fa di pubblica ragione, a termini dell' art. 153 del Regolamento 7 novembre 1860 che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo su quello del due lotti di provvista chilogrammi 25,000 NITRO GREGGIO, a titolo di puro, descritti nell'avviso d'asta delli 22 scorso febbraio, che in incanto del 20 andante marzo venne deliberato col ribasso di L. 12, 50 p. 0|0 sul prezzo di L. 1, 40 cadun chilogramma, per cui, dedotti li ribassi d' incanto e del ventesimo offerto, il montare di cadun chilogramma di NITRO residuasi in ora a L. 1, 163617 e così quello del lotto, a L. 290901, 25, si procederà presso il Ministero della Guerra, Direzione Generale, al reincanto di tale provvista, col mezzo dell' estinzione di candela vergine, alle ore una pomeridiana del giorno 8 del prossimo aprile, sulla base dei sovra indicati prezzo e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell' ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d' appalto sono visibili presso l'Ufficio suddetto, via dell'Accademia Albertina, num. 20.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a fare partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente a Lire 50,000 di capitale.

Torino, addì 29 marzo 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

STRADA FERRATA
DA TORINO A CUNEO

Si prevengono i signori Azionisti, che a cominciare dal giorno 3 corrente aprile in avanti, dalle ore 2 alle 4 pom., sarà pagato dall' Amministrazione, via dell'Ospedale, n. 24, primo piano, il Dividendo dello scorso esercizio 1861, stato fissato dal Consiglio d'Amministrazione in L. 22, 50 per caduna azione.

Torino, 1 aprile 1862.

L'AMMINISTRAZIONE.

Società
DELLE STRADE FERRATE
del Sud dell'Austria e della Venezia della Lombardia e dell'Italia Centrale

L' I. R. tribunale di commercio di Vienna previene che sopra instanza del dott. Giulio Grimm agente in nome e come procuratore dei Banchieri Glyn, Mills e Comp., di Londra, ha autorizzato i suddetti Banchieri Glyn, Mills e C., a procedere alle pratiche per l'ammortizzazione di uno stacco (*coupon*) d' interessi per l' anno 1861, riferibile ad un certificato provvisorio di dieci azioni della Società delle Stradeferrate del Sud dell'Austria, Lombardo-Venete e dell' Italia Centrale, portante i numeri dal 383,141 al 383,150.

Il detto stacco (*coupon*), il quale sarebbe andato smarrito, porta il num. 5, è alla scadenza del 1 novembre 1861 e dell' importo di 180 franchi.

I detentori di detto stacco (*coupon*) o chiunque intendesse esercitare sopra di esso un diritto qualunque sono invitati a farlo conoscere al tribunale suespresso nel termine di un anno, sei settimane e tre giorni dalla data del presente avviso, senza di che, e trascorso il qual termine, lo stacco sovra descritto sarà dichiarato ammortizzato.

Vienna, li 22 febbraio 1861.

PENNE METALLICHE PERRY e C. Londra. Riconosciute generalmente per le migliori sotto ogni rapporto: di punta larga, media, fina e strafina; elastiche o dure, per uso di cancelleria, pel commercio, per scolari ec. ec.; ed adatte a qualunque mano.

Deposito in Torino, presso
G. FAVALE e C.
negozianti da carta, via S. Francesco, 19.
ALESSANDRIA, *Gazzotti frat., Tip.-Librai.*
SAVONA, *Prudente Giacomo, Libraio,*
VERCELLI, *presso Degaudenzi Michele e figli Tipografi-Librai.*

N. BIANCO E COMP.
BANCHIERI
Via San Tommaso, num. 16

Vendono vaglia d'Obbligazioni, prestito della città di Milano, a L. 3 caduno per concorrere nell'estrazione del 1 aprile 1862.

VENDITA DI PARTE DI CASA

Alle ore 8 antimeridiane del 10 prossimo aprile, li sottoscritto procederà nel suo studio, via Bottero, 19, piano primo, all'incanto pella vendita del lotto terzo della casa Aymonin di solida costruzione, situata in questa città, nel rondò a levante di piazza Vittorio Emanuele, porta n. 1, del reddito di L. 8477, oltre a due membri tenuti dal proprietario ed una cantina, per L. 102 mila, alle condizioni indicate nel relativo tiletto,

Torino, il 10 marzo 1862.

Not. Gio. Batt. Ristis.

SERVIZII POSTALI

per l'ITALIA, l'ELBA, la SARDEGNA, la SICILIA e TUNISI

Itinerario del mese di Aprile 1862

ANDATA

Da Genova per CAGLIARI . . .	tutti i sabati (1) a ore 9 antimeridiane » mercol. (2) » 6 pomeridiane	
» Genova » TUNISI . .	mercoledì 5 e 19 » 6 » (toccando LIVORNO e CAGLIARI)	
» Genova PALERMO . .	mercoledì 12 e 26 a ore 6 » (toccando LIVORNO e CAGLIARI)	
» Genov » PORTOTORRES .	tutti i martedì (3) a ore 9 antimeridiane » venerdì (4) » 6 pomeridiane	
» Genova » BASTIA	tutti i venerdì » 6 »	
» Genova » LIVORNO	tutti i mercoledì » 6 » » venerdì » 6 »	
» Livorno » l'ISOLA D'ELBA .	tutti i mercoledì » 9 antimeridiane tutte le domeniche » 9 »	

(1) Toccando *Tortoli* il 2. e 4. sabato
(2) Toccando *Terranova* il 1. e 3. mercoledì
(3) Toccando *Maddalena* il 2. e 4. mercoledì
(4) Toccando *Maddalena* il 1. e 3. venerdì

Genova, 1 febbraio 1862. *L'Amministrazione* R. RUBATTINO *e* COMP.

POLVERI E PASTIGLIE AMERICANE
del Dottore PATERSON *di New York* (Stati Uniti)
toniche, digestive, stomatiche, antinervose.

L'Union Médicale di Francia, la *Lancette* di Londra, lo *Scopel* del Belgio, la *Revue Thérapeutique*, la *Revue Médicale Française et étrangère*, la *Gazette des Hôpitaux*, ecc. ecc., hanno proclamato la superiorità di questi medicamenti per la PRONTA GUARIGIONE dei *mali di stomaco, inappetenza, acidi, digestioni penose, gastriti, gastralgie*, ecc. ecc. — Ad evitare le contraffazioni e le imitazioni, che sono sempre nocive, si dovrà dimandare l' istruzione in inglese ed in italiano, e la firma del sig. FAYARD de Lyon, solo proprietario della vera formola.

PREZZO: *Pastiglie*, 2 fr. la scatola — *Polvere*, 4 fr. — Depositi principali:

Nuova York, farm. Fougera; *Nuova Orleans*, farm. Ed. Guillot; *Pietroburgo*, dott. Jansen, *Londra*, farm. Vilcox e C.; *Oxford Street*, 336; *Brusselles*, farm. Delacre; *Rio Janeiro*, farm. Gestas; *Parigi*, via St-Martin, 296; *Milano*, farm. Erba; *Torino*, farm. Depanis, e in tutte le principali farmacie.

Nota. I signori Medici potranno avere *gratis* nei depositi di Milano e di Torino, campioni delle Polveri e delle Pastiglie di Paterson e gli estratti dei giornali di medicina sovra indicati.

Pastiglie pettorali dell'Hermita di Spagna rinomate per la loro efficacia contro la tosse, angina, grippe e tutte le affezioni di gola e di petto. — Prezzo fr. 2, 50 la scatola con istruzione.

INIEZIONE BALSAMICO-PROFILATICA superiore alle invenzioni finora conosciute per guarire, senza pericolo di conseguenza, le *blenorragie, goccette* e *fiori bianchi*, e prevenire risultati del contagio. — Prezzo fr. 6 l'astuccio con tutto il necessario.

ROB ANTISIFILITICO JODURATO, vero rigeneratore del sangue, preparato con nuovo metodo chimico-farmaceutico. — Fr. 8 la bottiglia con istruzione.

MEDICINA DI FAMIGLIA, ossia *Sciroppo purgativo e depurativo del sangue, compensatore della salute*, a base di salsapariglia. — Fr. 3 la boccetta con istruzione.

Per l' Italia, deposito generale a *Genova* alla farmacia Bruzza. Parziali: *Torino*, Depanis, Bonzani, Barbiè, Ceresole in via Barbaroux, e nelle principali farmacie d' Italia.

CASSA
DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
stabilita
Presso la Direzione Gen. del Debito Pubblico del Regno d'Italia

(*Terza pubblicazione*)

A seguito della denunzia di smarrimento della cartella n. 14195, relativa al deposito di L. 350, operato il 4 settembre 1860 dal signor Bonesio Giovanni Battista, per malleveria somministrata alle Finanze nell' impresa della provvista foraggi alla Regia Manifattura Tabacchi del R. Parco,

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dopo la terza pubblicazione del presente, senza che sia stato avanzato richiamo a questa Amministrazione, verrà rilasciato al denunciatario sig. Bonesio un certificato comprovante l' esistenza del narrato deposito, e ciò per gli effetti voluti dall'art. 97 del Regolamento approvato con R. Decreto 15 agosto 1857.

Torino, li 10 marzo 1862.

Il Direttore Generale
TROGLIA.

CONTRO L'INCENDIO

TROMBE IDRAULICHE d'ogni dimensione (*Sistema Parigino*),
TUBI e SECCHIE attrezzi diversi.
Torino, 9, via Cavour, *presso* C. ROUTIN.

FABBRICA PREMIATA
per
DECORAZIONI
nazionali ed estere
di PERNETTI
in Doragrossa, num. 2, piano 2.
Massimo buon prezzo

DA VENDERE *per L.* 2500
CASINO di 4 camere, sul piazzale comunale di Cavoretto. — Recapito ivi dall'Accensatore.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell' Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

AVVISO

Si avverte essere stata posta a ruolo la causa Doria, contro li marchesi Doria di Genova, e che per motivi essenziali venne fissata l'adunanza della famiglia alli 6 prossimo aprile, nella casa del signor Varetto, attore, posta nel borgo della Madonna del Pilone, come pure si avverte ad esclusione d'ignoranza ogni pretendente alla stessa, o d'intervenirvi personalmente, o per mezzo di rappresentanti legalmente nominati, ed intanto concorrere nelle spese fatte, e da farsi a tal uopo, come da quota fissata nel biglietto individualmente spedito in data 30 marzo scadente, con diffidamento a chiunque rendesi ritroso, verrà questo dalla famiglia comparente come volontariamente decaduto da ogni diritto che gli possa competere al termine della causa di cui si tratta.

Varetto Luigi, *attore*,
Paracco Gius. proc. gen.

SOCIETA' COLLETTIVA.

Con scrittura privata fu istituita una società per vendita di vino, liquori, formaggio, ecc. tra i signori Augusto Roman e Baldassarre Gaudiere con la firma A. Roman e Compagnia, durativa sino alli 15 giugno 1864, con sede in Torino.

Torino, 1 aprile 1862.

CITAZIONE

Con atto dell' usciere presso il tribunale di circondario sedente in questa città Michele Garitta in data d'oggi ad instanza della piccola casa della Divina Provvidenza eretta in Torino sotto gli auspicii di S. Vincenzo de Paoli detta volgarmente opera pia Cottolengo ammessa di diritto al beneficio dei poveri venne citato il conte Vincenzo Ferrero Ponciglione di Borgo d'Ales di domicilio, residenza e dimora incerti a comparire nanti il tribunale di circondario di Mondovì all'udienza del 21 prossimo aprile ore 11 antimer. per vedersi autorizzare la espropriazione forzata di un corpo di cascina con casa civile e rustica, e diverse pezze campi, prati, boschine sita nel territorio di Cherasco già di lui propria e posseduta in oggi dalla signora contessa Maria Cristina Chiabò di lui consorte.

Mondovì, 28 marzo 1862.

F. Zurletti sost. Calleri.

GIUDICATURA DI RIVARA
AVVISO D'ASTA
per
VENDITA DI BENI DEMANIALI
autorizzata colla legge 8 febbraio 1851

Il Ministero delle Finanze con suo decreto 11 corrente, approvando il capitolato compilato dalla Direzione Demaniale in Torino sotto il primo stesso mese, delegò a quest' ufficio l'analogo procedimento d'incanto, e per quest'effetto

SI FA NOTO AL PUBBLICO

Che alle ore 10 mattutine del giorno 15 aprile prossimo venturo, si procederà nella sala di questa Giudicatura, tenuta al primo piano della casa comunale, avanti il signor Giudice del Mandamento specialmente delegato col prenotato decreto, con intervento ed assistenza del signor Insinuatore locale, quale rappresentante le Finanze dello Stato, ai pubblici incanti e successivo deliberamento in favore dell'ultimo e miglior offerente ed all'estinzione naturale della candela vergine, pella vendita delli due stabili demaniali descritti al num. 87 parte, della tabella annessa alla predetta legge e consistente in

Due molini in Rivara, provenienti dall'antico feudo di Rivara, messi in moto dalle acque di un canale proprio, derivate dal torrente Viana, di cui l'uno detto *Molino superiore* ad una ruota, costrutti di muri di pietra e calce, coperto a nudo tetto di tegole, a cui sono coerenti a levante e giorno Cavalli farmacista Domenico, a sera e notte Marletti Lorenzo; e l'altro *Molino inferiore* a due ruote, contiguo al paese, coerenziato a levante dalla strada, a giorno e sera dal piazzale, ed a notte da altra strada, e come meglio trovansi descritti nella perizia compilata dall'ingegnere di 1.a classe signor cav. Marone, in data 19 luglio 1861 che si annette al capitolato come facente parte integrante: tali due molini sono posti in vendita in un sol lotto.

L'asta sarà aperta sul prezzo di L. 8,800, frutto di una privata offerta, quale verrà definitivamente accettata nel caso riesca infruttuoso il primo incanto; ed ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 50.

I fatali per l'aumento del ventesimo al prezzo per cui detti immobili verranno deliberati sono fissati in giorni 15 successivi a quello del deliberamento, e tale aumento avendo luogo si procederà ad un secondo incanto, il quale sarà definitivo.

Per essere ammesso agli incanti l'aspirante all'acquisto dovrà, a garanzia degli effetti dell'asta, depositare, prima dell'ora stabilita per l'apertura della medesima un vaglia esteso su carta bollata detta di commercio, pagabile a vista, e rilasciato appositamente da persona notoriamente risponsabile e tale riconosciuta dall'ufficio procedente, o dall'Ufficiale demaniale delegato, ovvero cedole del debito pubblico di terra ferma al portatore, obbligazioni dello Stato, numerario o biglietti della banca Nazionale, per la somma capitale di L. 500.

Il prezzo della vendita sarà pagato cioè: un quarto in rogito dell'atto di riduzione in pubblico instromento del deliberamento, ed il restante in quattro rate eguali d'anno in anno, coll'interesse al 5 p. 0|0, mediante cauzione in capo a persona notoriamente risponsale, oltre l'ipoteca di privilegio.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel Capitolato approvato col precitato decreto 11 corrente, del quale non che della perizia Marone succitata, sarà lecito a chiunque di prenderne visione in questa segreteria mandamentale.

Rivara, 18 marzo 1862.

Per detto Ufficio di Giudicatura
GIUS. FINA *Segr.*

C.IE des Chemins de Fer
ROMAINS

MM. FRÈRES BOLMIDA ont l'honneur de prévenir le public, qu'ils sont chargés par la Compagnie de recevoir les souscrisctions aux actions trentenair privilégiées, ainsi que le versement de cent francs estimé à libérer les actions.

Anno XXXVI

CORRIERE MERCANTILE
DI GENOVA
GIORNALE POLITICO E COMMERCIALE
DI GRAN FORMATO

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
Per il Regno d' Italia — Trim. Fr. 15. — Semestre Fr. 28. — Anno Fr. 52.

NB. — Nei luoghi dove si possono avere dai Regii Ufficii postali i *vaglia*, offrendo questi maggior comodo, saranno da preferirsi a qualunque altro mezzo.

I signori che desiderano di associarsi o rinnovare il loro abbuonamento, possono dirigere le loro domande a Genova all' Ufficio degli Editori-Proprietarii FRATELLI PELLAS e COMP. (*Affrancare*).

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto dichiara che non intende di pagare i debiti contratti o che venisse a contrarre la di lui moglie Marianna Chiabrot

Viale Luigi.

DA VENDERE OD AFFITTARE

Amena e comoda Villeggiatura sui colli di Pinerolo, presso la parrocchia di S. Maurizio, con fabbricati civile e rustico, ed ampio giardino inglese, e da ortaglia, con abbondanti piante fruttifere, di proprietà dei signori eredi di Gio. Nigra.

Far capo in questa città, alla casa propria degli stessi, via Bogino, n. 1.

SEBASTIANO FRANCO E FIGLI
Editori in Torino.
GLI
ACQUARI
PER
MICHELE LESSONA
Professore di Storia Naturale nella Regia Università di Genova.
Elegante volumetto adorno di incisioni intercalate nel testo.
Prezzo — Cent. 60.

Si spedisce franco per posta contro *franco-bolli* o *vaglia* postale in lettera affrancata.

CITAZIONE.

Con atto del 31 marzo ora scorso, l'usciere presso il tribunale di circondario di Torino, Giacomo Fiorio, sull'instanza di Albanuti Luigi, domiciliato in Torino, citò Antonio Autina a senso dell'art. 61 del codice di proc. civ., a comparire nanti il tribunale di circondario di Torino, entro il termine di giorni 10 in via sommaria semplice, per veder dichiarato tenuto Francesco Boero di Torino, al pagamento a suo favore di L. 500 ed interessi dal 28 febbraio 1861; ed a suo tempo di altre lire 500 ed interessi colle spese.

Torino, 1 aprile 1862.

Sola-vagione sost. Margary p. c.

PIGNORAMENTO.

In esecuzione di sentenza del tribunale del circondario di Torino, in data 6 agosto 1861, e successivi atti di comando 26 e 29 marzo ora scorso, con verbale dell'usciere presso il sullodato tribunale Giacomo Fiorio, in data 31 detto mese di marzo, venne sull' istanza di Paola Ferro moglie di Giovanni Giacomo Dellamora, dimorante in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, pignorato a mani dell'amministrazione della ferrovia Vittorio Emanuele lo stipendio di L. 900 annue di cui il Dellamora Giovanni Giacomo marito della nominata instante, va provvisto da quella società quale guardasale, e vennero citati tanto l'amministrazione predetta, quanto il debitore Giovanni Giacomo Dellamora, di domicilio, dimora e residenza ignoti, a comparire avanti il signor giudice di questa città, pella sezione Moncenisio, ed alla udienza che sarà tenuta dal medesimo il giorno 12 aprile corrente, ore 9 mattutine, onde l'amministrazione dichiari le somme di cui va in debito verso il detto Dellamora, e questi sia presente se vuole a cotale dichiarazione ed agli atti successivi.

Torino, 1 aprile 1862.

Petiti sost. proc. dei poveri.

ATTO DI COMANDO.

Sull'istanza di Ferro Paola moglie di Giovanni Giacomo Dellamora, dimorante in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, venne con atto di comando dell'usciere presso il tribunale del circondario di Torino Giacomo Fiorio in data 29 marzo 1862, ingiunto Dellamora Giovanni Giacomo, di domicilio, dimora e residenza ignoti, il pagamento a favore della instante, fra il termine di giorni 5 prossimi a pena degli atti esecutivi della somma di L. 16 ammontare della pensione portata da sentenza del lodato tribunale in data 6 agosto 1861, decorso dal 27 ridetto mese di marzo e decorrendo fino alli 27 aprile prossimo scaduto, pagarsi anticipatamente alli 28 marzo succitato.

Torino, 31 marzo 1862.

Petiti sost. proc. dei poveri.

TRASCRIZIONE.

Con istrumento 21 febbraio 1862, rogato dal notaio sottoscritto, li signori Antonio e Giovanni fratelli Rosazza-Gamba di Pietro, da Piedicavallo, hanno acquistato dal sig. Giuseppe Coda-Canati fu Giovanni da Cossila, al prezzo di L. 2895, 75, li seguenti beni situati a Biella.

Reg. San Maurizio, campo vidato, di are 46, 55, in mappa con parte del n. 384.

Reg. Campiasso, campo vidato, di are 38, 86, in mappa al n. 954.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Biella, il 22 corrente, al vol. 18, art. 262.

Biella, 29 marzo 1862.

Not. Ramella.

GRADUAZIONE.

Con decreto emanato dall'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Biella sotto li 11 corrente mese, ad instanza delli Gurgo Giuseppe residente in Ivrea, e Giacinto residente a Biella, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 950, prezzo ricavato dalla vendita degli stabili già proprj di Grato Gurgo residente a Biella, posti in Pettinengo, con ingiunzione ai creditori di produrre nella segreteria del lodato tribunale le loro domande di collocazione e relativi documenti entro 30 giorni successivi alla significazione di quel decreto che mandava notificarsi ed inserirsi a norma di legge fra giorni 60 allora prossimi.

Biella, li 17 marzo 1862.

Colombo sost. Soto proc.

SUBASTAZIONE.

All'udienza delli 21 maggio prossimo venturo, tenuta dal tribunale del circondario di Cuneo, alle ore 11 di mattina, avrà luogo l'incanto in due distinti lotti, degli stabili siti sul territorio di Dronero, regione dei Tetti, e meglio descritti nel bando 26 marzo 1862, autentico Beili sost. segr., al prezzo ed alle condizioni ivi espresse.

Questa vendita è promossa da Maria Degioanni, residente sulle fini di Busca, ammessa al beneficio dei poveri, contro Degiovanni Giacomo, residente ai Tetti, fini di Dronero.

Cuneo, 30 marzo 1862.

Cometto sost. Giordana p. c.

TORINO. TIP. GIUS. FAVALE e C.